



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per il Sig. **Enrico Ribaudò** (C.F. RBDNRC77A01G273L), nato a Palermo il 01/01/1977 e ivi residente alla Via Generale Vito Artale n. 32, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41. Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- **Ricorrente**

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM** (*di seguito anche solo RIPAM*) - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;



- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Commissione d'esame** del concorso, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- Resistenti

E nei confronti di

- **Antonino Tocco** (C.F. TCCNNN90S12G273B), nato il 12/11/1990 a Palermo, all'indirizzo p.e.c. "antonino.tocco@pec.it" - estratto dal registro INI-PEC;
- **Simone Longo** (C.F. LNGSMN81R14A145G), nato in data 14/10/1981 ad Albenga (SV), all'indirizzo p.e.c. "s.longo@pec.it" - estratto dal registro INI-PEC;

- controinteressati

§§

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa, per il profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (codice INF - n.464 unità di personale)**, del "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*", pubblicata sul sito del Formez PA in **data 12 dicembre 2022**, nella parte in cui non si riconosce al ricorrente alcun titolo di studio e, di



conseguenza, nessun punto per la valutazione dei titoli nonostante ne fosse in possesso [laurea in Ingegneria dell'informazione (L-08) e in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-27)], collocandolo tra gli idonei non vincitori alla posizione 665 con il punteggio complessivo di 22,125 (**doc.1**);

- Per quanto di ragione, del **Bando** di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021, divenuto lesivo con la pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art.4 c.5 e dell'art.7 c.2 laddove prevede che “i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione” (art.4 c.5) e impone alla Commissione di effettuare la valutazione dei titoli “sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso” (art.7 c.2), senza deroghe per quelli già caricati sul portale di reclutamento Step One 2019 (**doc.2**);
- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente (0 punti) per i titoli in suo possesso e del conseguente mancato riscontro alle successive richieste di riesame dei titoli inviate dallo stesso con le pec del 09/07/2022 e 28/07/2022 (**doc.3 e 4**);
- Per quanto di ragione, della **scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente (0 punti) per i titoli in suo possesso;
- Per quanto di ragione, degli **atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio** dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per il ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito d'istanza di accesso del 28/12/2022 e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante (**doc.5**);

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA



Per l'accertamento dell'interesse in capo al ricorrente di ottenere il riconoscimento della laurea in Ingegneria dell'informazione (L-08) e in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-27) e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di **ulteriori 2 punti** previsti dall'art.7 del Bando (per il possesso delle due lauree di cui sopra) e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che permetterebbe allo stesso di ottenere il punteggio di **24,125** e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito prossima alla n.**227** tanto da risultare vincitore della selezione.

§§

FATTO

1. Con Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31 dicembre 2021 la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il *“concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”* (cfr. già doc.2).
2. Il concorso in oggetto è stato previsto per il reclutamento di complessive 2.293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli delle indicate Amministrazioni e strutturato secondo diversi profili professionali, tra i quali si distinguono:
 - a) Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - n. 1.250 posti;
 - b) **Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) - n. 464 posti** (profilo in cui ha partecipato il ricorrente);
 - c) Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) - n. 579 posti.
3. L'art.4 del Bando ha previsto poi che la domanda di partecipazione per ciascuno dei codici di concorso si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando *“il modulo elettronico sul sistema “Step – One 2019” raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo **https://ripam.cloud/**”* (gestito da Formez PA) previa registrazione del candidato al sistema, che si sarebbe dovuta inviare entro il 7/02/22 e che, nella stessa, si sarebbero dovuti dichiarare le proprie generalità, il possesso dei requisiti di ammissione (compreso



il titolo di studio) e gli ulteriori titoli da sottoporre alla valutazione precisando che quelli non dichiarati non sarebbero stati presi in considerazione.

4. Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (art.2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva come segue (art.3):

- una prova selettiva scritta (art.6), distinta per codici di concorso, da svolgersi mediante l'ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali messe (anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali), consistente in un Test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti e che *"si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30"*;
- la valutazione dei titoli (art.7), distinta per i codici di concorso, effettuata con ricorso a piattaforme digitali della commissione per i candidati che hanno superato la prova scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;
- graduatoria finale di merito (art.7), per ciascuna classe di concorso, sulla base del *"punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli"*.

5. Per quanto interessa in questa sede, nello specifico, ai fini della valutazione dei titoli, l'art. 7 della *Lex specialis* ha stabilito che i punteggi in relazione ai titoli si sarebbero dovuti attribuire come segue: **"Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:**

- **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;**
- *0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;*
- *0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;*
- *1 punto per ogni dottorato di ricerca;*
- *0,75 punti per ogni diploma di specializzazione."*

*

6. Il ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando e del titolo preferenziale per avere a carico n. 5 figli, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione al concorso in esame per profilo assistente di settore scientifico



tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF)
(doc.6).

7. Purtroppo, per un mero errore materiale, il ricorrente non ha inserito nel “Form” digitale previsto dall’Amministrazione per il caricamento della domanda i due diplomi di laurea di cui era possesso e cioè la laurea in Ingegneria dell’informazione (L-08) e la laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-27), anche se tali titoli erano stati precedentemente caricati sull’area personale del medesimo portale “Step One 2019” (gestito da Formez PA) indicato dal Bando per la partecipazione alla selezione e raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo espressamente specificato dallo stesso “https://ripam.cloud/” (doc.7/8/9).
8. Successivamente, in data 7/07/2022, il ricorrente ha svolto la prova scritta del concorso per il profilo INF presso la sede di Palermo e **l’ha superata con il punteggio di 22,125** come appreso sulla propria “area riservata” del portale Step One, previa comunicazione da parte del Formez PA dei risultati delle prove sul sito istituzionale (doc.10/11).
9. Tuttavia, all’indomani della pubblicazione degli esiti delle prove scritte dell’08/07/2022, il dott. Ribaudò si è accorto dell’errore materiale di omissione dei titoli nel “Form” di compilazione della domanda.
10. Il giorno successivo (09/07/2022), il ricorrente ha inviato quindi una PEC all’Amministrazione per segnalare l’errore e **ribadire il possesso dei richiamati i titoli conseguiti prima della scadenza dei termini della domanda ai fini della loro valutazione e del calcolo dei 2 punti aggiuntivi (Laurea in Scienze e tecnologia per l’ambiente ed il turismo - data 26/10/2012 – voto 102/110 e Laurea in Ingegneria Informatica- data 13/12/2016 - voto 102/110), peraltro già caricati sulla propria area personale del portale “Step One” e cioè nella stessa piattaforma gestita da Formez PA e utilizzata per la presente procedura concorsuale (cfr. già doc.3/9).**
11. In assenza di riscontro, in data 28/07/2022, il ricorrente ha inoltrato una seconda PEC all’Amministrazione chiedendo nuovamente la corretta valutazione dei titoli in suo possesso ai fini della determinazione del proprio punteggio finale (cfr. già doc.4).
12. Tuttavia, le due PEC sono rimaste prive di riscontro tanto che, **in data 12/12/2022 l’Amministrazione ha approvato e pubblicato sul proprio sito istituzionale la graduatoria finale di merito** del concorso da cui risulta che il ricorrente è collocato alla



posizione 665 con il punteggio complessivo di 22,125 punti ma senza alcun punteggio (0 punti) nei titoli (*cf. già doc.1*).

13. A causa di tale illegittima valutazione (o, meglio, omessa valutazione) il ricorrente non è risultato vincitore del concorso ottenendo il punteggio complessivo di 22,125 punti e collocandosi, di conseguenza, alla posizione n.665 su 464 previste a bando mentre, laddove fossero stati riconosciuti i due punti aggiuntivi per la valutazione delle due lauree conseguite, il ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 24,125 che gli avrebbe consentito di collocarsi a una posizione prossima alla n. **227** e rientrare tra i 464 vincitori.
14. Alla luce dei fatti, il ricorrente è idoneo ma non vincitore del concorso a causa dell'omessa valutazione dei propri titoli, pertanto, si trova costretto a proporre il presente ricorso per il riconoscimento del dovuto punteggio tenuto conto che tali titoli erano già in possesso dell'Amministrazione e che la stessa non ha attivato il "soccorso istruttorio" come si avrà cura di chiarire nei due seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE DELL'ART.35 C.5.2 DEL D.LGS.N.165/2001 (COME MODIFICATO DAL D.LGS.N.75/2017); VIOLAZIONE DELL'ART.97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO PER LA SCELTA DEI "MIGLIORI" E "FAVOR PARTECIPATIONIS" NELL'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE P.A.; VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N.3 DEL 24/04/2018; VIOLAZIONE DELL'ART.18 C.2 DELLA L.N.241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DI FATTI: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA ACQUISITO D'UFFICIO E VALUTATO I TITOLI IN POSSESSO DEL RICORRENTE NONOSTANTE FOSSERO GIÀ INDICATI SUL PORTALE DI RECLUTAMENTO STEP ONE 2019, VALIDO COME "BANCA DATI" DI TUTTE LE PROCEDURE CONCORSUALI GESTITE DAL RIPAM E DA FORMEZ PA. VALUTAZIONI SULLA PROVA DI RESISTENZA.

Si è detto che, nella selezione in oggetto, all'esito della pubblicazione della graduatoria di merito il ricorrente è risultato **idoneo ma non vincitore** a causa dell'illegittima valutazione dei propri diplomi di laurea da parte della Commissione d'esame, perché questi ha conseguito il punteggio complessivo di 22,125 corrispondente ai punti ottenuti alla prova scritta mentre ha acquisito "0" punti alla valutazione dei titoli.

Nello specifico, con il presente ricorso, si contesta dunque l'omessa valutazione, nell'impugnata graduatoria finale di merito, della Laurea in Scienze e tecnologia per l'ambiente ed il turismo conseguita dal ricorrente in data 26/10/2012 con la votazione di



102/110 e della Laurea in Ingegneria Informatica conseguita in data 13/12/2016 con la votazione di 102/110.

Giova precisare, **ai fini della prova di resistenza**, che il ricorrente ha un evidente interesse all'accoglimento del presente ricorso perché questi è attualmente collocato nell'impugnata graduatoria per il profilo INF alla posizione 665 con il punteggio di 22,125 mentre l'ultimo candidato vincitore del concorso (464 posti totali) "senza riserva" è alla posizione 449 con il punteggio di 22,875 (di poco superiore a quello del ricorrente). E' evidente quindi che, laddove venisse riconosciuto al ricorrente il punteggio di entrambe le lauree in suo possesso, quest'ultimo acquisirebbe **due punti in più** rispetto a quelli attuali (cfr. art. 7 c.3 Bando "1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale"), tanto che, tenendo conto dei titoli di preferenza, quest'ultimo risulterebbe VINCITORE del concorso ottenendo il conseguente punteggio di **24,125 e la posizione 227**. Ma non solo. Il ricorrente risulterebbe vincitore del concorso anche nel caso in cui gli venisse riconosciuto il punteggio di **una sola laurea e, quindi, un solo punto** perché gli permetterebbe di ottenere la valutazione complessiva di **23,125 e la posizione n.420** su 464 posti a disposizione.

Tenuto conto di ciò, il ricorso è altresì meritevole di accoglimento nel merito per le seguenti ragioni.

L'omessa valutazione dei titoli da parte della Commissione d'esame è frutto di un evidente errore di compilazione della domanda di partecipazione al concorso a cui, in ogni caso, la Commissione avrebbe potuto facilmente porre rimedio verificando il possesso dei citati diplomi precedentemente indicati e caricati dal ricorrente **sulla propria area riservata e personale della piattaforma "Step One" gestita da Formez PA e raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo "https://ripam.cloud"**, tra l'altro utilizza dall'Amministrazione per acquisire le informazioni personali dei candidati e per caricare, tramite il modulo elettronico, la domanda di partecipazione alla selezione come espressamente indicato dal Bando di concorso (cfr. art.1 c.2 – cfr. già doc.2).

Tra l'altro, con le pec del 9 e del 28 luglio 2022, il ricorrente ha segnalato l'errore di caricamento dei titoli nella domanda di partecipazione al concorso e la Commissione avrebbe potuto agevolmente confermare e accertare il possesso dei diplomi di laurea sull'area personale del portale "Step One" utilizzato nella presente procedura, **come titoli già indicati dal ricorrente e, pertanto, già nella disponibilità dell'Amministrazione.**



Infatti, dal portale Step One 2019 gestito da Formez PA per i concorsi pubblici (che come indicato sul Bando gestisce la procedura), nell'area riserva al ricorrente e denominata "anagrafica utente" sono presenti le sue informazioni anagrafiche, i propri contatti e titoli di studio conseguiti già caricati dall'istanti prima di partecipare alla selezione in oggetto.

15/10/20, 16:50 RPAK, Iscrizione ai Concorsi Pubblici attivi | Portale Step One 2019

Portale Step One 2019 Concorsi Italiano

Area riservata | Benvenuto **Enrico Ribaudo**

Anagrafica utente

Dati anagrafici

Cognome:	Ribaudo
Nome:	Enrico
Codice fiscale:	RBDNRC77A01G273L
Data di nascita:	1 gen 1977
Genere:	Uomo
Comune di nascita:	Palermo
Cittadinanza:	Italiana

Documenti

Carta d'identità:	Numero: CA50265JG (Scadenza: 1 gen 2032)
-------------------	---

Contatti

Cellulare:	+393485861825
Email:	enrico.ribaudo1977@gmail.com

Indirizzi

Residenza:	Via Generale Vito Artale, 32 - 90128 Palermo (Palermo)
------------	--

Titoli di studio

Inserire i titoli di studio in ordine gerarchico (diploma, laurea, ecc.)

Denominazione:	L-08 Ingegneria dell'informazione (DM 270/04)
Denominazione:	27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (DM 509/99)
Denominazione:	Istituto tecnico

[Vai alla sezione Concorsi](#)

Formez PA Sede legale e amministrativa Viale Marx, 15 00137 Roma P.IVA 06416011002	Dipartimento della Funzione Pubblica Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 Roma	Contatti Per assistenza tecnico-informatica alla registrazione e alla compilazione della domanda di candidatura, accedere al form di richiesta cliccando sull'icona
---	--	--

A tal riguardo giova chiarire che, come indicato nella guida di Formez PA, il portale "Step One 2019" rappresenta un sistema online per presentare le candidature ai concorsi banditi dalla



Commissione RIPAM e autonomamente da amministrazioni pubbliche tramite Formez, con il fine facilitare l'autenticazione degli utenti e l'acquisizione dei dati (**doc.12**).

Infatti, sul proprio sito, il RIPAM chiarisce che tale sistema rappresenta un'iniziativa del proprio progetto di riqualificazione volto a garantire il supporto alle procedure concorsuali per facilitare lo scambio di informazioni e per consentire ai responsabili dei procedimenti di selezione e di reclutamento del personale *“di gestire con maggiore efficacia ed efficienza le fasi del processo”*, con vantaggi che consistono, tra gli altri, nella *“razionalizzazione del processo di recruiting”* e nello *“screening immediato delle candidature per semplificazione e trasparenza”* (**doc.13**).

Sul punto è opportuna una breve precisazione. Il portale “Step One 2019” è il frutto di un intervento di riforma delle procedure concorsuali disposta dall'art.35 c.5.2 del D.lgs.n.165/2001 (disposizione introdotta dal D.lgs.n.75/2017) che ha previsto l'emanazione di *“linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia”*.

Con la successiva **direttiva n.3 del 24/04/2018** il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato infatti le “linee guida sulle procedure concorsuali” con il preciso intento di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i migliori candidati in relazione alle esigenze delle amministrazioni (**doc.14**).

Nel testo della direttiva si legge infatti che le presenti linee guida di indirizzo amministrativo, si muovono nell'ambito dei principi dettati dal quadro normativo vigente e dalle disposizioni di rango costituzionale, tanto che *“sono ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni”*.

Ne deriva che il portale di reclutamento Step One 2019 è diretta attuazione delle citate linee guida, come si legge espressamente a pag.9 della citata direttiva del 2018, per il miglior coordinamento delle procedure di reclutamento e per consentire una rappresentazione omogenea e completa delle informazioni con il fine di *“consentire la consultazione in un unico sito delle informazioni relative a tutti i concorsi”*.



Tanto è vero che la citata direttiva (sezione III) chiarisce espressamente il seguente principio per l'attuazione del portale: **“il sistema informativo descritto potrà svilupparsi anche per le attività di gestione dei concorsi e dei processi connessi, a titolo puramente esemplificativo, la creazione di utenze per ogni amministrazione pubblica e per i candidati interessati ad accedere alle pubbliche amministrazioni, la CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CANDIDATI, CON IL LORO CONSENSO, AL FINE DI ESSERE UTILIZZATE PER PIU' PROCEDURE CONCORSUALI, la standardizzazione dei moduli di domande di partecipazione ai concorsi e presentazione telematica delle istanze, il pagamento telematico delle tasse di partecipazione al concorso”**.

Il principio della CONSERVAZIONE DEI DATI DEI CANDIDATI PER L'UTILIZZO IN PIU' PROCEDURE CONCORSUALI si ritrova infatti anche nella guida allo Step One 2019 dove si legge che *“nell'area “Anagrafica Utente” sono contenute le informazioni personali del candidato (acquisite con l'autenticazione attraverso Spid o inserite in fase di registrazione) e sarà possibile integrare i dati e aggiungere i titoli posseduti. Il sistema Step – One 2019 provvederà, in questo caso, ad indicare i concorsi compatibili con il titolo di studio posseduto”*. Alla luce di ciò e dei principi indicati dall'art.35 c.5.2 del D.lgs.n.165/2001 e della direttiva del 2018, è evidente l'illegittimità delle richiamate disposizioni del Bando (art. 4 c.5 e art. 7) – divenute lesive con l'omessa valutazione dei titoli del ricorrenti – che escludono la considerazione dei titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione nella parte in cui non prevedono **una deroga per la valutazione di quei titoli già espressamente indicati nel portale di reclutamento che, come si è visto, è previsto appositamente per la CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CANDIDATI AL FINE DI ESSERE UTILIZZATE PER PIU' PROCEDURE CONCORSUALI.**

Nulla di più agevole sarebbe stato per l'Amministrazione acquisire, a seguito delle segnalazioni del ricorrente, i titoli già caricati nel sistema nel rispetto dei principi di trasparenza ma soprattutto per garantire la **scelta dei migliori** in virtù dei noti principi costituzionali impartiti dall'art.97 della Costituzione.

E' indiscutibile infatti che, per i titoli acquisiti, il ricorrente vanta un'esperienza e una professionalità maggiore rispetto ad altri candidati che lo precedono in graduatoria, che lo stesso è in possesso dei citati titoli e che, per verificare il loro possesso, l'Amministrazione avrebbe potuto facilmente riscontrare tale circostanza con l'accesso al Portale Step One 2019.



La graduatoria impugnata si presenta, allo stato, chiaramente VIZIATA nella parte in cui l'Amministrazione non ha valutato i titoli in possesso e già dichiarati dal ricorrente con violazione della "lex specialis" e dei richiamati principi costituzionali di cui all'art.97 della Costituzione nonché per eccesso di potere per palese vizio di istruttoria, motivazione, irragionevolezza e illogicità.

L'attribuzione del dovuto punteggio per i titoli non considerati si dovrebbe riconoscere quindi per il solo fatto che l'Amministrazione era già in possesso di tali dati perché – come si è visto - precedentemente caricati dal ricorrente sul portale Step One 2019, istituito per conservare le **INFORMAZIONI RELATIVE AI CANDIDATI AL FINE DI ESSERE UTILIZZATE PER PIU' PROCEDURE CONCORSUALI.**

In sostanza, dunque, il ricorrente ha tempestivamente segnalato con le due pec inviate subito dopo l'esito della prova scritta la mancata indicazione dei titoli di laurea che la stessa Amministrazione aveva già nella propria disponibilità come si è poc'anzi evidenziato.

Fermo quanto sopra, giova a tal riguardo richiamare l'art. 18 comma 2 della l. 241/1990 secondo cui "**i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.** L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

Non vi è dubbio che, nel caso in parola, i titoli in questione erano già in possesso dell'amministrazione che li avrebbe potuti acquisire d'ufficio perché presenti sul portale Step One 2019 e li avrebbe dovuti valutare attribuendo il dovuto punteggio (2 punti aggiuntivi) nella graduatoria finale di merito.

Tenuto conto della PECULIARITA' DELLA FATTISPECIE DOVE IL PORTALE DI RECLUTAMENTO STEP ONE 2019 UTILIZZATO PER LA PROCEDURA CONTENEVA L'INDICAZIONE DEI TITOLI IN POSSESSO DEL RICORRENTE, sul punto, è chiaramente conferente alla fattispecie il seguente principio affermato dalla **giurisprudenza amministrativa** secondo cui, anche in tema di concorsi pubblici, in forza dell'art. 18 della l. n. 241/1990, "**l'Amministrazione deve acquisire d'ufficio le notizie di cui sia già in possesso e, comunque, non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale**" (Cfr. tra le tante: T.A.R. Lazio n.11204/2020; T.A.R. Campania, sez. II, 10/09/2015, n.4416; Consiglio di Stato sez. IV, 19/03/2015, n.1489).



Ebbene, la giurisprudenza richiamata stabilisce un principio fondamentale in tema di concorsi pubblici e cioè che la Pubblica Amministrazione è onerata a valutare i titoli che sono già in suo possesso o che avrebbe potuto acquisire attingendo dai propri archivi e, nella specie, dal portale di reclutamento appositamente predisposto per contenere e riutilizzare tutti i dati necessari alla partecipazione di più concorsi.

In conclusione, tenuto conto della specifica finalità di banca dati per i concorsi pubblici del portale di reclutamento Step One 2019 secondo le richiamate linee guida, delle norme sul procedimento e dei richiamati principi giurisprudenziali in tema di acquisizione d'ufficio da parte della PA dei documenti dalla stessa detenuti, gli atti impugnati sono illegittimi e il presente ricorso è meritevole di accoglimento con il riesame del punteggio e la conseguente attribuzione di due punti aggiuntivi a favore del ricorrente per il riconoscimento e la valutazione dei diplomi di laurea in suo possesso.

§§

II. VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "SOCCORSO ISTRUTTORIO"; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR PARTECIPATIONIS"; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA D'ISTRUTTORIA, DELL'ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO AL RICORRENTE LA VALUTAZIONE DEI DIPLOMI DI LAUREA IN SUO POSSESSO E IL CORRETTO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 2 PUNTI NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.

Si è detto che il ricorrente è stato ingiustamente penalizzato dal mancato riconoscimento dei 2 punti aggiuntivi dovuti per il possesso del diploma di laurea in Scienze e tecnologia per l'ambiente ed il turismo conseguito in data 26/10/2012 con la votazione di 102/110 e della Laurea in Ingegneria Informatica conseguita in data 13/12/2016 con la votazione di 102/110. Quanto accaduto è dunque frutto di un mero errore materiale del ricorrente che ha omesso di inserire i titoli nel "form" di compilazione della domanda nonostante gli stessi fossero comunque presenti nel Portale e l'Amministrazione ne avrebbe dovuto tener conto per i principi indicati in precedenza.

Da ciò emergono alcune ulteriori e rilevanti considerazioni a sostegno del presente ricorso. In primo luogo, preso atto che i titoli erano già presenti nella piattaforma informatica, a seguito delle segnalazioni del ricorrente l'Amministrazione avrebbe potuto concedere il



beneficio dell'errore scusabile e provvedere alla valutazione del punteggio dovuto in uno spirito di reciproca collaborazione.

Tanto più in considerazione del fatto che, sul portale, il sistema di caricamento della domanda online poteva "trarre in inganno" nella parte in cui precisava l'inserimento di "ulteriori titoli" e che il ricorrente ha frainteso tale dicitura come "ulteriori titoli" rispetto a quelli già indicati nell'area riservata del portale Step One 2019 (proprio in considerazione della finalità di banca dati per più selezioni di detto portale).

Del resto, nella propria attività, l'Amministrazione è sempre tenuta al rispetto delle regole sul procedimento per snellire e a facilitare i rapporti con il privato anche al fine di evitare che l'eccessivo formalismo possa pregiudicare non solo quest'ultimo ma la stessa nella scelta dei migliori candidati.

A conferma di ciò la giurisprudenza amministrativa ha ribadito in diverse occasioni che *"la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art.97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici"* (Cfr. **Tar Campania Napoli n.5325/2016; n.5824/2016 e n.1000/2020**).

Un principio che è stato richiamato in un caso analogo anche dal TAR del Lazio nelle recenti ordinanze di accoglimento n.4635/2021 e n.4611/2021 relative al concorso per l'assunzione di educatori negli Asili Nido di Roma Capitale.

Ma non solo.

Tenuto conto che i diplomi erano già indicati sul portale Step One 2019, il ricorrente lamenta altresì la mancata attivazione, da parte dell'Amministrazione resistente, della facoltà prevista dall'art. 6 della L.241/1990, ossia il c.d. "**soccorso istruttorio**", che come noto prevede la possibilità del responsabile del procedimento di richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

Tuttavia, l'Amministrazione non solo non ha provveduto in tal senso ma non ha neppure riscontrato le due richieste di riesame presentate dal ricorrente negando così il ricalcolo del punteggio senza addurre alcuna giustificazione, nonostante vi fossero (come già ampiamente affermato) tutti i presupposti per la valutazione dei richiamati titoli che, con il soccorso



istruttorio e una semplice istruttoria, si sarebbero potuti facilmente riscontrare sul portale Step One 2019.

Come noto, con il “soccorso istruttorio”, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione può regolarizzare o integrare la documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Ciò vale, a maggior ragione, nei concorsi pubblici dove l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (**Cfr. C.d.S.n.7975/2019**).

Per queste ragioni, in ossequio al principio del “*favor participationis*”, in virtù di quanto previsto dall'art.6 L.n.241/90, l'Amministrazione avrebbe dovuto riscontare le istanze di riesame del punteggio del ricorrente, chiedere i dovuti chiarimenti e limitarsi a integrare la domanda di partecipazione con i dati già indicati sul portale di reclutamento.

Un *modus procedendi* chiaramente rispettoso della “*par condicio*” dei concorrenti per l'evidente circostanza che tali titoli erano già presenti sul portale Step One 2019.

Nella fattispecie, dunque, il soccorso istruttorio era chiaramente ammissibile perché non correlato a una omissione documentale o a rimettere nei termini il candidato nell'allegazione dei titoli non tempestivamente consegnati (gli stessi erano stati già indicati nel portale) ma di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando rispetto a quanto dichiarato, sia pure in modo non preciso, nella domanda di partecipazione al concorso inviata in via telematica sullo Step One 2019 (**Cfr. Consiglio di Stato n.3373/2018**).

Nella specie va fatta quindi applicazione del consolidato orientamento per cui, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. “soccorso istruttorio” è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati ai posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza formale facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (**Cfr. Tar Emilia-Romagna n.416/2022; TAR Campania n.3250/2021; n.2293/2021**).



Ne deriva che, secondo la richiamata giurisprudenza, l'attivazione del soccorso istruttorio è funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale, ovvero sia l'assunzione/reclutamento del personale maggiormente qualificato: secondo il Consiglio di Stato infatti: “il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buona andamento dell'attività della pubblica amministrazione” (art.97 Costituzione)” (Cfr. Consiglio di Stato n.7975/2019).

Per tale ragione, a fronte di errori materiali o dichiarazioni carenti all'interno della domanda di partecipazione, l'Amministrazione ha il **dovere** di attivarsi per sanare o eliminare le irregolarità riscontrate, a maggior ragione laddove la stessa sia stata sollecitata dal privato accortosi tempestivamente del proprio errore.

Per tale ragione, la scrivente difesa ritiene che, anche nella vicenda in parola, la PA abbia attuato una condotta eccessivamente rigorosa che non ha altro effetto se non quello di danneggiare il ricorrente e la stessa amministrazione che, non applicando il “soccorso istruttorio”, non ha neppure soddisfatto l'interesse pubblico volto al reclutamento del miglior personale possibile come l'istante che, di sicuro, è aspirante altamente qualificato.

A riprova di ciò, se si scorre rapidamente la graduatoria, è facile notare che sono pochi i candidati che hanno 2 punti nei titoli (quelli che meriterebbe il ricorrente): ciò significa che, almeno da un punto di vista delle conoscenze derivante dal duplice percorso di studi effettuato dal ricorrente, quest'ultimo è uno degli aspiranti maggiormente qualificati che, per un mero errore (peraltro immediatamente riconosciuto) si trova ingiustamente in una posizione in graduatoria estremamente deteriore rispetto a quella dovuta.

In sostanza tale situazione rappresenta un danno sia per il candidato che per la stessa Amministrazione che si priva di una risorsa estremamente qualificata.

Si può quindi affermare che la fattispecie in esame RIENTRA NEI CASI TIPICI IN CUI L'AMMINISTRAZIONE E' CHIAMATA A PROVVEDERE CON IL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”, perché l'Amministrazione ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati di cui è già in possesso o che sono stati comunque forniti, anche se solo parzialmente, dal candidato (Cfr. **C.d.S.n.4543/2014**).

In definitiva, si può quindi concludere che se l'Amministrazione avesse correttamente provveduto con il “soccorso istruttorio” avrebbe potuto invitare il candidato, dopo la sua segnalazione, a completare la domanda con le indicazioni delle lauree già descritte sul portale



Step One 2019, senza violare in alcun modo la “*par condicio*” dei concorrenti e la legalità della procedura.

Si ribadisce infatti che la rettifica / integrazione della domanda del ricorrente va solo a completare le dichiarazioni già rese dallo stesso (in questo caso sul portale di reclutamento Step One 2019) e relative a titoli già acquisiti, così risolvendosi in una precisazione che non altera la “*par condicio*” fra i concorrenti perché la stessa ha come oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già acquisita.

Nella specie, è evidente quindi la violazione del “soccorso istruttorio” e la necessità di provvedere al riesame del punteggio del ricorrente perché, laddove l’amministrazione avesse fatto ricorso a tale istituto avrebbe potuto con tempistiche rapide e semplici, verificare un’informazione già in suo possesso!

Quanto, infine, al pregiudizio subito dal ricorrente per la mancata assegnazione del punteggio aggiuntivo per il possesso dei due diplomi di laurea e al suo interesse al riconoscimento dei 2 punti previsti è sufficiente richiamare quanto si è già detto in precedenza sulla prova di resistenza.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART.41 C.P.A.

Si rappresenta che, per il loro elevato numero, dalla graduatoria finale di merito non è agevole individuare i soggetti controinteressati che precedono il ricorrente né individuare i loro indirizzi di residenza o le pec per provvedere alla notifica del ricorso.

Pertanto, ai fini della conoscenza dell’atto e ove ritenuto necessario, si chiede che l’Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso sul portale dedicato allo scopo presente sul sito web istituzionale dell’Amministrazione resistente stante, come si è detto, l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, che sono stati comunque richiesti con apposita istanza di accesso a cui non è stato fornito riscontro (*cf. già doc.5*).

§§

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di “*fums boni iuris*” e “*periculum in mora*” per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.



Il **fumus** emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al **periculum**, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli in possesso del ricorrente adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione del punteggio dovuto dei due (2) punti in più previsti dall'art.7 del Bando per i titoli posseduti e evidenziati tramite i plurimi messaggi inviati via pec (laurea in Ingegneria dell'informazione – L-08 e laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura – L-27) .

L'esigenza cautelare è evidente perché, stante l'avvenuta pubblicazione, a breve, in virtù di quanto previsto dall'art.10 del Bando, i candidati saranno chiamati a manifestare, a pena di decadenza, la scelta dell'amministrazione di destinazione secondo le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale; di conseguenza, l'Amministrazione procederà poi con l'assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze dagli stessi espresse secondo l'ordine di graduatoria.

E' necessario ottenere, prima che non sia più possibile effettuare la scelta dell'amministrazione, un provvedimento cautelare che permetta il rapido riesame del punteggio del ricorrente con conseguente modifica della posizione in graduatoria che lo potrebbe portare dalla posizione n. 665 (in cui è solo idoneo) alla posizione n. 227 in cui diverrebbe idoneo e vincitore.

Laddove fosse riconosciuto vincitore per la corretta assegnazione del punteggio, è evidente che il ricorrente avrebbe diritto alla scelta che, in assenza di provvedimento cautelare per il riesame del punteggio, gli sarebbe inesorabilmente preclusa.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al **rapido riesame dei titoli** del ricorrente finalizzato al ricalcolo del punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della futura posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo **ordinatorio e propulsivo** - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (**Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n.1902/2011**).

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, il ricorrente correrebbe il serio rischio di non essere assunto pur meritandolo.



Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'adeguata misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare, accogliere il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe nella parte in cui non è stato attribuito alcun punteggio relativo ai titoli di studio vantati dal ricorrente, con conseguente rivalutazione delle lauree in suo possesso, aggiunta dei punti dovuti secondo quanto stabilito dal Bando, modifica del punteggio complessivo e ricollocazione nella graduatoria finale di merito tra i vincitori della selezione.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari.

Ai fini del contributo unificato, si rappresenta che il ricorrente è esente, avendo conseguito un reddito imponibile inferiore ad € 34.107,72 come da dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 presentata nell'anno 2022.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. **Graduatoria del 12/12/22 concorso codice INF;**
2. **Bando di concorso;**
3. **Pec del 9/07/22;**
4. **Pec del 28/07/22;**
5. **Istanza di accesso;**
6. **Domanda di partecipazione al concorso;**
7. **Diploma di laurea in ingegneria dell'informazione (L-08);**
8. **Diploma di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;**
9. **Schermata "area personale" portale Step One 2019;**
10. **Lettera di partecipazione al concorso;**
11. **Questionario prova scritta del ricorrente;**
12. **Guida portale Step One 2019;**
13. **Schermata internet Ripam;**
14. **Direttiva n.3 del 24/04/2018.**

Roma, 31/12/2022

Avv. Riccardo Di Veroli